

## IVA

---

### ***Liquidazione periodica Iva: particolarità per il quarto trimestre***

di **Raffaele Pellino**

Con l'avvicinarsi del termine (**28 febbraio**) di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva per il quarto trimestre 2017, si pone l'attenzione su alcune particolarità di compilazione del **quadro VP**, strettamente connesse all'ambito soggettivo.

Un primo comportamento da segnalare è quello dei soggetti con **liquidazione trimestrale "per opzione"** di cui all'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#).

Come precisato nelle istruzioni al quadro VP, detti soggetti devono presentare la comunicazione *"anche per il **quarto trimestre solare**"* (ancorché l'[articolo 7, comma 1, lett. a\) D.P.R. 542/1999](#) dispone l'effettuazione delle liquidazioni periodiche per i *"primi tre trimestri solari"*), **senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio** da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del "pro rata").

Tuttavia, il **versamento dell'Iva** dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell'1%, in sede di **"conguaglio" annuale**, entro l'**ordinario termine di versamento** previsto per la dichiarazione annuale, ossia il prossimo **16 marzo** (si rammenta che il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla **dichiarazione dei redditi**, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo).

Nello specifico, detti contribuenti, nella comunicazione relativa al **quarto trimestre** sono tenuti a compilare i diversi righi del quadro VP, **eccetto** i seguenti: **VP11** (crediti d'imposta), **VP12** (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e **VP14** (Iva da versare o a credito).

Tali righi, ad eccezione del VP12, invece, devono essere compilati dai **subfornitori** che effettuano liquidazioni trimestrali e che si sono avvalsi delle **disposizioni agevolative** di cui all'[articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Inoltre, tenuto conto che i **contribuenti trimestrali "speciali"** (distributori di carburante, autotrasportatori) sono tenuti a versare l'Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio), se si effettuano **liquidazioni trimestrali sia "ordinarie"** ([articolo 7 del D.P.R. 542/1999](#)) che **"speciali"** ([articolo 74, comma 4, DPR 633/1972](#)), occorre compilare **due distinti moduli** del quadro VP, relativamente al quarto trimestre.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa la **liquidazione Iva di gruppo** è stato poi precisato che - per la comunicazione relativa al **4° trimestre** - la **controllante** non deve

comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell'[articolo 7 D.P.R. 542/1999](#), in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

Altra situazione da segnalare è quella relativa i **contribuenti con contabilità separate**: questi, in generale, devono compilare un **unico modulo** del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui tra dette attività ne figurino una per la quale è previsto l'**esonero** dalla presentazione della **dichiarazione annuale Iva** e, conseguentemente della Li.Pe., i **dati** di quest'ultima attività ***"non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l'obbligo dichiarativo"***.

Si ricorda che – nel caso il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare il dovuto regolarizzando successivamente l'omissione – nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica **eccezione** è rappresentata dal **rigo VP10 (Versamenti auto UE)** dove vanno indicati i soli versamenti relativi all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intra-UE effettuati utilizzando gli appositi codici tributo.

Le specificità previste nella compilazione del quadro VP in relazione al quarto trimestre hanno ricadute anche sul nuovo **quadro VH**: trattasi del quadro del modello Iva che, da quest'anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda **inviare, integrare o correggere** i dati **omessi, incompleti o errati** nelle comunicazioni delle **liquidazioni periodiche Iva**; in tal caso, **vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione**.

Nelle istruzioni al modello Iva, viene infatti precisato che – in generale – i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei rigi VH4, VH8, VH12 e VH16. Diversamente, quest'ultimo rigo (**VH16**) **non va compilato** dai contribuenti di cui al citato [articolo 7 D.P.R. 542/1999](#) (**trimestrali per "opzione"**), in quanto l'**Iva dovuta** (o **a credito**) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di **dichiarazione annuale**.

Sempre nell'ambito del quadro VH si nota una discrepanza rispetto al quadro VP in merito all'**acconto Iva**. Infatti, mentre nel **rigo VH17** del modello Iva occorre riportare l'ammontare dell'**acconto dovuto** con rispettiva indicazione del **metodo adottato**, nel **rigo VP13** del modello Li.Pe. viene indicato solo ***"l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato"***, senza alcuna specifica della **modalità** utilizzata. Di conseguenza **la comunicazione del metodo adottato** ai fini del calcolo dell'acconto Iva **è confinato solo a coloro che devono provvedere alla correzione di inesattezze** nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Esclusi dall'invio del **quadro VH** anche coloro che, per correggere errori od omissioni di una comunicazione già inviata, provvedono – anche oltre il termine ordinario – ad un **invio successivo** (che sostituisce le comunicazioni precedentemente trasmesse) ma comunque prima

di procedere alla **presentazione del modello Iva**.

